

LE NUOVE REGOLE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TFR: quali scelte per il lavoratore

- Dal 1 gennaio 2007, se già assunto, o dalla data di assunzione, il lavoratore ha 6 mesi di tempo per:
 1. **Scegliere** la forma di previdenza complementare a cui vuole devolvere il TFR maturando.
 2. **Rinunciare** esplicitamente alla previdenza complementare e lasciare il TFR maturando in azienda/INPS.
 3. **Tacere**: dopo sei mesi il TFR maturando va al Fondo Pensione di categoria.
Ove non esiste il Fondo di Pensione negoziale di categoria il TFR verrà allocato presso il Fondo Residuale INPS (diverso da quello precedentemente citato).


Dal 1 gennaio 2007 in avanti il TFR che non va al Fondo Pensione

Se l'azienda ha più
di 50 dipendenti



versa all'INPS
l'accantonato
nuovo.

Se l'azienda ha meno
di 50 dipendenti



lo accantona a
incremento del fondo
TFR aziendale.

1. Adesione esplicita

- Sceglie il comparto di investimento:

Garantito o ***Bilanciato***

Può aderire in 4 modi:

1	2	3	4
Versa soltanto una parte del Tfr (la quota prevista dal contratto)	Versa la quota prevista dal contratto del Tfr, la quota a suo carico e riceve quella a carico del datore di lavoro spettante	Versa tutto il Tfr	Versa tutto il Tfr, la quota a suo carico e riceve quella a carico del datore di lavoro spettante

2. Adesione esplicita e TFR del lavoratore di iscrizione all'INPS o all'INPDAP ante 28 aprile '93 non aderente a Previambiente.

- A. Versa tutto il Tfr o la quota prevista dal contratto.
- B. Versa tutto il Tfr o la quota prevista dal contratto + il contributo a suo carico e riceve il contributo spettante del datore di lavoro
- C. Se versa solo il 2% del Tfr deve comunicare all'azienda la sua decisione in merito al TFR residuo:
 - ✓ lo versa al Fondo Pensione.
 - ✓ lo accantona in azienda/INPS.
- D. Se non comunica niente:
 - ✓ Nei primi sei mesi il residuo è accantonato in azienda / INPS.
 - ✓ Dal sesto mese i poi anche la parte residua va al Fondo Pensione.

2.a Lavoratore già aderente al Fondo Pensione e di iscrizione all'INPS o all'INPDAP ante 28 aprile '93.

- Continua a versare la quota TFR prevista dal contratto.
- Comunica all'azienda la sua decisione in merito al TFR residuo:
 - ✓ lo versa tutto al Fondo Pensione.
 - ✓ lo accantona per la parte residua in azienda/INPS.
- Non comunica niente:
 - ✓ Nei primi sei mesi il residuo è accantonato in azienda/INPS.
 - ✓ Dal sesto mese i poi anche la parte residua va al Fondo Pensione.

2. Adesione esplicita e TFR del lavoratore di iscrizione all'INPS o all'INPDAP post 28 aprile '93.

- Versa tutto il TFR che matura dopo l'iscrizione.
- Il TFR che matura prima dell'iscrizione è accantonato in azienda / INPS.

2. Il lavoratore rinuncia esplicitamente

- Rinuncia scritta indirizzata all'azienda.
- Il TFR continua ad essere accantonato in azienda / INPS.

3. Il lavoratore tace

- a) Il TFR dei primi sei mesi va azienda / INPS.
- b) Il TFR che matura dopo i primi sei mesi va integralmente al Fondo Pensione.
- c) Il lavoratore diventa “associato” al Fondo Pensione e partecipa alle spese sostenute dal Fondo come qualsiasi altro associato
- d) Non riceve il contributo contrattuale del datore di lavoro.
- e) Non versa nulla a suo carico.

3. Il lavoratore tace (segue)

- f) Viene iscritto nel Comparto Finanziario Garantito.
- g) Il Fondo Pensione informa il lavoratore dell'avvenuta iscrizione e delle opportunità a disposizione.
- Il lavoratore può trasformare in qualsiasi momento l'iscrizione da tacita a esplicita.

Obblighi del datore di lavoro

- Entro il 31 dicembre 2006 informare il lavoratore delle possibilità di scelta.
(Comunicazione nella busta di dicembre).
- Entro il 31 maggio informare i lavoratori silenti che dal 1 luglio il loro TFR maturando andrà al Fondo Pensione.

LE NUOVE REGOLE

- Riscatti
- Anticipazioni
- Prestazioni pensionistiche
- La tassazione

RISCATTO per perdita dei requisiti di partecipazione

- **Trasferimento al nuovo FONDO di categoria o ad altra forma**
- **Riscatto 50% dopo 12 mesi di disoccupazione**
- **Riscatto 100% dopo 48 mesi di disoccupazione**
- **Il Fondo Pensione mantiene il riscatto integrale immediato (regola precedente)**
- **Mantenimento della posizione, anche in assenza di contribuzione**

Riscatto in caso di premorienza:

- La posizione è riscattata.
 - dagli eredi ovvero
 - dai beneficiari designati dall'iscritto;
- In mancanza di eredi o beneficiari la somma va al Fondo.
- ❖ Tassazione 15%.

ATTENZIONE: CHI NON HA EREDI DEVE DESIGNARE UNO O PIU' BENEFICIARI

Anticipazioni

- In ogni momento, per spese sanitarie,
 - 75% della posizione maturata.
- ❖ Tassazione 15%, definitiva.
 - ripristino della posizione con recupero fiscale con versamenti aggiuntivi anche oltre il limite di deducibilità fiscale

Anticipazioni

- dopo 8 anni per la prima casa
 - 75% della posizione
- per altre necessità non documentate
 - 30% della posizione
- ❖ tassazione 23% definitiva
 - ripristino della posizione con recupero fiscale con versamenti aggiuntivi anche oltre il limite di deducibilità fiscale

RENDITA VITALIZIA

- Al massimo 50% della posizione in capitale, il resto in rendita vitalizia
- La prestazione è erogata al pensionamento
- L'età pensionabile è quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza
- E' possibile chiedere la reversibilità della rendita

RENDITA VITALIZIA (novità)

- per ottenere il vitalizio sono necessari almeno **5 anni** di iscrizione al Fondo Pensione
- in caso di versamenti per un periodo inferiore la prestazione è erogata interamente in capitale
- se la rendita calcolata sul **70% del montante** maturato è inferiore al **50% dell'assegno sociale** l'iscritto può optare l'intera prestazione in capitale

Tassazione

- Fase del versamento dei contributi.
- Fase di accumulo.
- Fase di erogazione.

Versamenti: Un solo limite di deducibilità

contributo a carico azienda + contributo a carico lavoratore

< € 5.164

Un margine di deducibilità fiscale più ampio di oggi
per i lavoratori con un reddito inferiore a € 43.000

Tassazione fase di accumulo

- ***I rendimenti finanziari*, cioè la differenza di valore del patrimonio del fondo fra inizio e fine esercizio, restano tassati all' 11%.**
- impegno ad adottare il sistema prevalente in Europa:
 - **E**senzione al versamento
 - **E**senzione nell'accumulo
 - **T**assazione all'erogazione

Tassazione parte imponibile della prestazione (vitalizio e capitale)

- Aliquota 15% , ridotta di 0,30 per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15° fino ad un massimo di 6 punti
- *Quindi la rendita di un iscritto al fondo per 35 anni verrebbe tassata al 9 %*

La tassazione delle prestazioni: imponibile

La tassazione delle prestazioni: imponibile

- **Esente** la parte attribuibile a:
 - ai rendimenti e ai contributi non dedotti in fase di accumulo
- **Imponibile** la parte attribuibile a:
 - TFR e contributi già dedotti in fase di accumulo

Compensazioni per le imprese

- Deducibilità dal reddito d'impresa del 4% del TFR versato (6% con meno di 50 dipendenti).
- Esonero proporzionale del versamento dello 0,20% al fondo di garanzia.
- Riduzione del costo del lavoro così come da l. 203/05, - 0,19% nel 2007- a partire dagli oneri impropri fino a capienza, poi esonero.
- Credito sostitutivo: iniziative allo studio del Ministero

RENDIMENTI FONDI PENSIONE (es. Previambiente).

Da settembre 2002 (inizio gestione) al 30 novembre 2006

- **BILANCIATO 26,41% (netto)**
- **TFR 11,43% (netto)**

Dal 1 gennaio 2006 al 30 novembre 2006

- **BILANCIATO 3,43% (netto) 4,016 (netto al 31 dicembre 2006)**
- **TFR 2,20% (netto)**